

## Ristrutturazione aziendale

*L'Accordo del 9 luglio 2012 si è rivelato essere un utile e necessario strumento volto a gestire le situazioni di criticità che vedevano coinvolti numerosi colleghi nel processo di riorganizzazione e ristrutturazione che il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sta ponendo in atto, in coerenza con gli obiettivi di razionalizzazione dei processi produttivi e con le sfide richieste da un mercato sempre più competitivo.*

*Tuttavia la riforma delle pensioni introdotta dalla "legge Fornero", ha vanificato in gran parte gli sforzi compiuti con il predetto accordo e miranti a dare al dirigente una tutela economica che gli consentisse senza grossi traumi di raggiungere il traguardo pensionistico.*

*Di conseguenza si era reso necessario individuare interventi mitigativi che attutissero gli effetti negativi derivanti dall'allungamento dell'età pensionabile.*

*Si era prospettata la possibilità di utilizzare la facoltà consentita dalla legge di riforma del mercato del lavoro sempre targata "Fornero" (Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", Art. 4, commi 1-7) di istituire un fondo di sostegno con lo scopo specifico di incentivare l'esodo dei dirigenti più anziani.*

*Tale soluzione non si è rivelata praticabile.*

*E' stata pertanto individuata una soluzione alternativa che ha permesso comunque di attutire gli effetti penalizzanti sui dirigenti interessati, in particolar modo su quelli per i quali – per l'età anagrafica raggiunta – da un lato, non è più realistico e praticabile riprendere un percorso di carriera altrove; dall'altro lato, il traguardo pensionistico non è più abbastanza vicino come in precedenza.*

*Con l'accordo sottoscritto da Assidifer – Federmanager e dall'azienda in data 9 maggio 2014 l'articolo 7 dell'Accordo del 9 luglio 2012 è stato integrato nei punti A e B con un ulteriore punto C), che riconosce una somma aggiuntiva al dirigente interessato nei casi in cui il requisito del diritto a pensione si collochi tra il 25esimo e il 48esimo mese successivo alla data di sottoscrizione della risoluzione consensuale.*

*Lo schema di calcolo è il seguente:*

*contributi totali versati dall'Azienda all'INPS (sia a carico dell'Azienda che del dirigente) negli ultimi 12 mesi di lavoro diviso per 12 e moltiplicato per i mesi (oltre il 24esimo e non oltre il 48esimo), mancanti al raggiungimento del diritto a pensione.*

*L'importo viene corrisposto – come per tutto il restante importo della risoluzione - al lordo delle ritenute fiscali applicabili.*

*Il risultato per il dirigente interessato è mediamente analogo a quello che sarebbe derivato dall'applicazione della citata legge 92.*

---

## Modifiche al verbale del 9 luglio 2012

Ad oltre un anno dalla sua sottoscrizione ed applicazione, l'Accordo del 9 luglio 2012 si è rivelato essere un utile e necessario strumento volto a gestire il processo di ottimizzazione degli assetti organizzativi e funzionali che il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sta ponendo in atto, in coerenza con gli obiettivi di razionalizzazione dei processi produttivi, per fare fronte alle esigenze di un mercato a forte competitività.

Tuttavia, in seguito alla riforma delle pensioni introdotta dalla "legge Fornero", si rende necessario procedere ad una parziale integrazione dei parametri economici di riferimento relativamente alle ipotesi di "risoluzione consensuale del rapporto di lavoro", di cui all'accordo sottoscritto il 9 luglio 2012 tra Ferrovie dello Stato Italiane e Assidifer – Federmanager.

Pertanto l'articolo 7 del predetto accordo è integrato con il seguente punto C):

C) Nei casi in cui il requisito del diritto a pensione si collochi tra il 25esimo e il 48esimo mese successivo alla data di sottoscrizione della risoluzione consensuale, al dirigente verrà corrisposta una somma aggiuntiva di cui ai precedenti punti A e B, pari alla media annuale dell'importo dei contributi INPS totali versati dall'Azienda (sia a carico dell'Azienda che del dirigente) nei 12 mesi antecedenti l'estinzione del rapporto di lavoro, moltiplicata per il numero dei mesi (oltre il 24esimo e non oltre il 48esimo), mancanti al raggiungimento del diritto a pensione, al lordo delle ritenute fiscali applicabili.

L'applicazione del predetto punto C è incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti nel periodo intercorrente tra la risoluzione del rapporto di lavoro e la maturazione del diritto a pensione.

Il dirigente interessato si impegna a restituire l'importo ricevuto a fronte del suddetto punto C, qualora si verifichi la condizione lavorativa di cui al capoverso precedente.

Il Verbale di Accordo individuale relativo alla risoluzione del rapporto di lavoro dovrà contenere apposita dichiarazione di responsabilità relativamente ai due capoversi precedenti, che il dirigente interessato dovrà sottoscrivere unitamente al Verbale di Accordo stesso.

Il presente Accordo ha carattere sperimentale e trova applicazione fino al 31 dicembre 2014.

Il presente Accordo può essere ulteriormente prorogato su intesa delle parti.

Il presente Accordo è, inoltre, subordinato alla permanenza dell'attuale quadro normativo per il personale dirigente, sia pensionistico che retributivo.

---